

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "CATERINA CITTADINI"

TITOLO I

Le finalità della scuola dell'infanzia comunale

Art. 1 - "Finalità e obiettivi"

La scuola dell'infanzia comunale concorre, nell'ambito del sistema scolastico definito dalle vigenti normative, a promuovere la formazione integrale della personalità delle bambine e dei bambini dai tre ai cinque anni nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale su Diritti dell'Infanzia.

A questo fine persegue sia l'acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia una equilibrata motivazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità.

La scuola dell'infanzia comunale valorizza il patrimonio di esperienze, relazioni e specificità di genere, etniche culturali e religiose che costituiscono la storia personale e familiare di ogni singolo bambino e il collegamento naturale fra famiglia e sistema scolastico.

Art. 2 - Differenza e inclusione

La scuola comunale dell'infanzia valorizza le differenze individuali e culturali dei bambini nell'ambito del progetto educativo, così da evitare ogni forma di discriminazione.

I bambini in situazione di disagio/svantaggio socio – culturale o di disabilità hanno garantite pari opportunità di accesso e di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'inclusione scolastica e sociale.

Art. 3 - Sistema integrato e continuità

L'Amministrazione comunale promuove un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa fra le scuole dell'infanzia comunali, statali e private per la realizzazione di un sistema formativo integrato per la prima infanzia.

La scuola comunale dell'infanzia persegue la realizzazione di percorsi formativi per i bambini in una prospettiva di continuità con le esperienze familiari, l'ambiente sociale circostante e la scuola primaria.

TITOLO II

Accesso e organizzazione del servizio

Art. 4 – Accesso al servizio

L'accesso e la frequenza sono aperti a tutti i bambini indipendentemente dalla razza, cultura, cittadinanza, censo e religione.

Con riferimento alle normative vigenti, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31.12 dell'anno scolastico di riferimento.

Possono altresì iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d'attesa.

I criteri di ammissioni, in base ai quali verranno annualmente predisposte le graduatorie, sono deliberati con apposito atto dalla Giunta Comunale su proposta del Consiglio di Istituto.

I genitori possono interrompere la frequenza del bambino alla scuola dell'infanzia, dando comunicazione scritta all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Dalmine.

I bambini che si assentano dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore a un mese, sono dimessi dalla scuola, su motivata proposta degli insegnanti e dopo aver esperito i necessari accertamenti.

Art. 5 – Struttura e organizzazione

La scuola comunale dell'infanzia è organizzata con un orario annuale che varia da un minimo di 875 a un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi della scuola, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

All'atto di iscrizione il genitore potrà scegliere tra due possibili modelli orari, optando per la sola attività antimeridiana (uscita ore 13.00) o per l'intera giornata (uscita ore 16.00). La scelta effettuata all'atto di iscrizione potrà essere modificata durante il corso dell'anno scolastico per validi motivi e previo accordo con il personale docente.

Nell'orario di funzionamento è sempre compresa la refezione, che è un servizio soggetto a contribuzione.

Le sezioni sono costituite di norma con un rapporto insegnante/bambino pari a 1/25 (1/20 in caso di alunno diversamente abile).

Il numero minimo di alunni per la formazione di una sezione è, di norma, pari a 18 bambini (13 in caso di alunno diversamente abile).

La scuola dell'infanzia comunale può essere strutturata in sezioni eterogenee oppure omogenee per età (i contenuti didattico educativi sono contenuti nel PTOF – Piano Triennale dell'Offerta Formativa - in vigore).

Art. 6 - Accesso agli edifici della scuola

L'accesso per ragioni didattiche è consentito a persone estranee alla scuola durante lo svolgimento delle attività scolastiche, solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Istruzione.

Il personale addetto ai servizi di manutenzione e alla consegna di materiali per la scuola, dovrà essere riconosciuto dal personale ausiliario e motivare la propria presenza; non dovrà comunque in alcun modo disturbare il normale svolgimento dell'attività didattica.

Ai genitori è consentito accedere nella scuola, oltre che per la partecipazione ad assemblee, per:

- la partecipazione o collaborazione in attività scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti con i docenti di cui è stata data informazione all'Ufficio Pubblica Istruzione;
- la partecipazione a commissioni di cui fanno parte o incontri organizzati dalla scuola;
- motivi gravi e urgenti.

Art. 7 - Comunicazione scuola famiglia

E' vietata qualsiasi forma di propaganda e/o vendita a fine di lucro tramite gli alunni.

E' consentita invece, previa valutazione e autorizzazione del responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, l'informazione di iniziative da parte di enti o associazioni socio culturali operanti sul territorio.

Le comunicazioni private tra famiglie dovranno avvenire al di fuori dell'ambito scolastico.

Art. 8 - Orario di apertura delle scuole

L'ingresso ordinario degli alunni ha luogo dalle ore 8.00 e sino alle ore 9.20, l'uscita ordinaria avviene alle ore 15.45 sino alle 16.00.

Al momento dell'entrata il genitore deve affidare personalmente il bambino all'insegnante presente. Il ritiro del bambino può essere effettuato da chi esercita la potestà genitoriale o da altra persona maggiorenne allo scopo delegata.

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di servizio.

In caso di mancato ritiro si fa riferimento al protocollo di intesa siglato dal Comune in collaborazione con gli istituti del territorio.

ART. 9 - Servizio di pre e post scuola

Su richiesta di un congruo numero di famiglie, la scuola potrà offrire un servizio di PRE scuola (7.30 – 8.00) e un servizio di post scuola (16.00-18.00).

Il servizio è soggetto a contribuzione.

Art. 10 - Modalità e organismi di partecipazione

Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando a essa il carattere di comunità sociale e civile.

10.1 Assemblea di sezione e assemblea plenaria

L'assemblea di sezione è composta dai docenti e dai genitori della classe.

Entro due mesi dall'inizio delle attività, l'assemblea di sezione viene convocata dalla responsabile di plesso o dall'insegnante fiduciaria per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di intersezione (uno effettivo e uno supplente).

Qualsiasi altra assemblea di sezione potrà essere convocata con almeno 5 gg di anticipo da: responsabile di plesso, dall'insegnante fiduciaria o su richiesta di almeno un terzo dei genitori della sezione.

L'Assemblea è presieduta da uno dei docenti e si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle attività didattico-educative. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei genitori.

L'assemblea di sezione potrà essere preceduta dall'assemblea plenaria alla presenza di tutti i genitori e docenti.

10.2 Consiglio di intersezione

Il Consiglio di intersezione, che dura in carica un anno fino al suo rinnovo, è composto da:

- 1) tutti i docenti;
- 2) dai genitori eletti rappresentanti di sezione.

Il Consiglio di intersezione formula proposte in merito all'attività educative e agevola i rapporti tra scuola, famiglia e territorio;

La componente docente elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Istituto.

La componente genitori elegge i genitori componenti all'interno del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Intersezione è presieduto dalla Responsabile di Plesso e le funzioni di segretario sono svolte da un genitore.

I

9.3 Consiglio di istituto della scuola comunale dell'infanzia

Il Consiglio di istituto è così composto:

- da n. 3 rappresentanti dei genitori, eletti tra i componenti del consiglio di intersezione;
- da n. 2 rappresentanti delle insegnanti;
- da n. 1 rappresentante dei collaboratori scolastici.
- dalla responsabile di plesso;
- dall'Assessore alla Pubblica Istruzione (non avente il diritto di voto);

I componenti del Consiglio di istituto eleggono un genitore che avrà funzioni di presidente del Consiglio di Istituto.

Il Presidente incarica un genitore di redigere il verbale delle riunioni.

Il Consiglio di istituto dura in carica per due anni scolastici. Coloro che nel corso del biennio perdono i requisiti per essere eletti, vengono sostituiti dai primi non eletti o con nuova votazione delle rispettive rappresentanze.

Il consiglio di istituto, in particolare, analizza e formula proposte che emergono nelle assemblee di sezione e dal consiglio di intersezioni.

10.3 Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio ed è presieduto dalla responsabile di plesso.

Il Collegio dei docenti:

- elabora il PTOF (progetto triennale offerta formativa) e la progettazione dell'attività educativo-didattiche;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico- educativa per verificarne l'efficacia e proporre eventuali adeguamenti;
- propone iniziative di aggiornamento per le insegnanti;
- inoltra all'amministrazione comunale le richieste di attrezzature e materiale di facile consumo;
- elegge le proprie rappresentanti nel consiglio di istituto;
- designa le proprie rappresentanti nelle commissioni.

Il Collegio all'inizio di ciascun anno scolastico stende un calendario relativo alle date degli incontri a cui attenersi. E' facoltà della responsabile riunire eventuali collegi docenti straordinari, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le docenti hanno l'obbligo di partecipare agli incontri collegiali.

10.5 Responsabile di plesso

Le funzioni di responsabile di plesso sono affidate dal Dirigente dei Servizi alla Persona con incarico triennale e rinnovabile, su proposta del Responsabile dei Servizi Educativi, sentito il collegio docente.

La responsabile di plesso:

- è referente per i rapporti con gli organi collegiali e l'Amministrazione comunale
- sovrintende l'attività didattica
- organizza il funzionamento operativo del plesso
- coordina il personale
- coordina i rapporti con i genitori e il territorio.

10.6 Insegnante fiduciaria

La responsabile di plesso nomina ogni anno l'insegnante fiduciaria, la quale funge da supporto alla responsabile e la sostituisce in caso di assenza.

